

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Gruppo Fisica Tecnica Ambientale                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| Cagliari 27/28-11-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alghero 29-11-2014                                                                                                           |
| <br>ORDINE<br>INGEGNERI<br>CAGLIARI                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>ASSOCIAZIONE<br>ITALIANA<br>di ACUSTICA |
| <br>ORDINE DEGLI<br>INGEGNERI<br>DELLA PROVINCIA DI SASSARI                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| <h2>Seminario</h2> <h3><u>L'Acustica Edilizia</u></h3> <h3><u>nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni</u></h3> <p>Il punto di vista degli enti locali, dei professionisti e degli operatori del settore</p> <p><i>Seminario in materia di acustica degli edifici e sulle novità legislative a seguito della sentenza n.103/2013 della corte costituzionale</i></p> |                                                                                                                              |
| <div><div>Relatore: <b>Avv. Giuliana Puggioni</b></div><div><div>PATROCINI</div><div></div></div><div><div>ORGANIZZAZIONE</div><div></div></div></div>                                               |                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h2>RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE E<br/>AMMINISTRATIVA NELLE<br/>IMMISSIONI DI RUMORE</h2>                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <div><div>Relatore: <b>Avv. Giuliana Puggioni</b></div><div><div>PATROCINI</div><div></div></div><div><div>ORGANIZZAZIONE</div><div></div></div></div> |  |

# PROFILI CIVILISTICI

## ART. 844 CODICE CIVILE IMMISSIONI

- Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
- Nell'applicare questa norma l'Autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Relatore: *Avv. Giuliana Puggioni*

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE

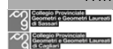


## TUTELA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 32:  
La Repubblica tutela  
**la salute**  
come fondamentale diritto dell'individuo e  
interesse della collettività

Relatore: *Avv. Giuliana Puggioni*

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



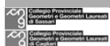
## INQUINAMENTO ACUSTICO: LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

L. 447/1995- art. 2 – D.P.C.M. 01.03.1991

Ai fini della presente legge si intende per inquinamento acustico: *“l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”*

Relatore: **Avv. Giuliana Puggioni**

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## IL CRITERIO DELLA NORMALE TOLLERABILITA'

Il tema sul criterio della normale tollerabilità è stato oggetto di ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza. E' costante in giurisprudenza l'affermazione che il limite della normale tollerabilità è considerato lecito se rientra entro la soglia dei 3 db. Tale parametro scaturisce dalla differenza tra il rumore di fondo e il rumore complessivamente misurato.

Relatore: **Avv. Giuliana Puggioni**

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## TOLLERABILITA' ACCETTABILITA'

Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità ma essere superiore alla "normale tollerabilità".  
In tal caso il singolo danneggiato può reagire e far cessare o diminuire il rumore, con le azioni poste a tutela del diritto alla salute.

CASS. CIV. SEZ. II - 17.01.2011 N. 939

Relatore: *Avv. Giuliana Puggioni*

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Strumenti a tutela del soggetto che subisce l'immissione di rumore

1. Diffida stragiudiziale per cessazione o riduzione.
2. Ricorso all'Autorità giudiziaria in sede Civile,  
competente per materia il Giudice di Pace:
  - Nomina di un CTU indagine fonometrica
  - CT di parte per la verifica dei DB
3. Esposto al Comune che invia personale ARPA per verifiche
4. Querela alla Procura della Repubblica

Relatore: *Avv. Giuliana Puggioni*

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE

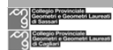




# PROFILI PENALISTICI

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE

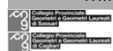


## Art. 659 CODICE PENALE Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Chiunque, mediante schiamazzi o **rumori**, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito **con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309**.  
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Cass. Penale sent.23362/2003

Per la configurabilità del reato ex art. 659 c.p. è necessario che l'immissione rumorosa abbia una **potenzialità dannosa diffusa rispetto al bene protetto (Tutela occupazioni e riposo collettivo) e coinvolga più soggetti** anche se denuncia solo uno. Se ne coinvolge solo uno → responsabilità civile ex art.844 C.C.

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Cass. Penale 08.07.2013, n. 28874

- È colpevole ex articolo 659, comma 1, c.p. (disturbo della quiete) l'imprenditore che installa nell'impresa un condizionatore che emette rumori intollerabili.
- L'art. 659 c.p. Il co. punisce chi esercita un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Responsabilità professionale: Art. 481 Codice Penale:

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità  
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità ( art. 359 c.p. ), attesta falsamente, in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da €. 51 a €. 516.

- Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Relatore: *Avv. Giuliana Puggioni*

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Responsabilità verso la Pubblica Amministrazione

Relatore: *Avv. Giuliana Puggioni*

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Vigilanza e controllo

*Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai **Comuni** e dalle **Province** nell'ambito delle loro competenze*

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Vigilanza e controllo Comune e provincia

- possono avvalersi del supporto ARPA per la gestione tecnica della problematica, pur restando in capo ad essi la responsabilità del procedimento amministrativo.
- effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA, privilegiando segnalazioni, esposti e lamentele dei cittadini.
- in base alla L. 447/95 gli Enti competenti, anche di propria iniziativa, possono utilizzare le strutture ARPA al fine di accertare l'eventuale superamento dei limiti di rumore e quindi la violazione delle relative norme.

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Legge quadro sull'inquinamento Legge 447/95 art. 10: sanzioni amministrative

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 1032,00 a euro 10329,00*

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE

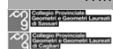


## L. 447/95 - Art. 10:

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 516,00 a euro 5164,00*.

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## L. 447/95 - Art. 10

- La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 258,00 a euro 10329,00*

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Sanzioni

### Sanzione

Il mancato rispetto dei limiti di emissione e/o immissione (sia assoluti che differenziali), determina l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 10, 2° comma della L. 447/95

(da 516,46 a 5.164,57 €).

*L'unico strumento di tutela penale in materia di inquinamento da rumore resta ancora oggi l'art. 659 c.p.*

Relatore: Avv. Giuliana Puggioni

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE

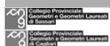


## Legge europea n. 161/2014 del 30.10.2014 ( G.U. n. 261 del 10.11.2014 )

**Art. 19 Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008.** 1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 2.

**Relatore: Avv. Giuliana Puggioni**

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Legge europea n. 161/2014 del 30.10.2014 ( G.U. n. 261 del 10.11.2014 )

I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici: a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni; b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

**Relatore: Avv. Giuliana Puggioni**

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



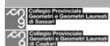
## Legge europea n. 161/2014 del

30.10.2014 ( G.U. n. 261 del 10.11.2014 )

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995; d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive; e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici; f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

**Relatore: Avv. Giuliana Puggioni**

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Legge europea n. 161/2014 del

30.10.2014 ( G.U. n. 261 del 10.11.2014 )

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici; h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE; i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

**Relatore: Avv. Giuliana Puggioni**

PATROCINI



ORGANIZZAZIONE



## Legge europea n. 161/2014 del 30.10.2014 ( G.U. n. 261 del 10.11.2014 )

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

**m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalita' di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.** 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*Relatore: Avv. Giuliana Puggioni*



GRAZIE

*Relatore: Avv. Giuliana Puggioni*



Legge europea n. 161/2014 del  
30.10.2014 ( G.U. n. 261 del 10.11.2014 )

- n. Art. 79/Delga al governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2002/12/CE e con il regolamento (CE) n. 1675 del 2001. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente l'emissione acustica delle macchine portatili, si stabilisce che:
- a) non sono applicabili i decreti legislativi emanati dal Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 30 del 28 febbraio 1975, recante deleghe di poteri al Presidente del Consiglio in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitato dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed d), della legge 26 ottobre 1995, n. 427; i decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della medesima legge, relativi alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e c) e dell'articolo 2, comma 1, lettere d), p) e q); e k) le 4 note legislative allegati a 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché «con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) della legge n. 447 del 1995» e successive modificazioni;
- b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, delle norme tecniche di attuazione della direttiva 2002/49/CE, relative alla valutazione dell'impatto acustico, alla classificazione delle zone e all'integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995; c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995; d) adeguamento della normativa nazionale sulla disciplina del rumore prodotto dai veicoli marittimi dello scafo, delle imbarcazioni e delle loro attrezzature, allo scopo di garantire l'attuazione della direttiva 2000/14/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente l'emissione acustica delle macchine portatili e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g) della stessa legge; e) recepimento nella normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE, delle norme tecniche di attuazione della direttiva 2002/49/CE, relative alla valutazione dell'impatto acustico, alla classificazione delle zone e all'integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995; f) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici; h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e riduzione del rumore nelle attività produttive e commerciali; i) adeguamento delle sanzioni previste dalla legge n. 447 del 1995, per le infrazioni commesse tra il 1° gennaio 2000, e dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE; j) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter autorizzativo adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela nel 2001; k) estensione al mercato comune delle competenze tecniche attribuite al ministero dell'Ambiente e della Tutela; m) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine portatili destinate ad essere utilizzate da una persona fisica; n) recepimento nella normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE, delle norme tecniche di attuazione della direttiva 2002/49/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata dalla Conferenza di Stato, presentata in consiglio dei ministri e deliberata dalla Conferenza unicaificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. A data dell'approvazione della legge prevista dal presente articolo non devono intervenire nuovi o maggiori organi per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti loro previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

Relatore: **Avv. Giuliana Pugliese**

PATROCINI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
COMUNE DI CAGLIARI

ASSOCIATI

GRUPPO INGENGNERI CAGLIARI

ORDINE DEGLI INGEGNERI

GFA